

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI – FRANCESCO CIRAIOLO

Seduta del 13.05.2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 08/06/2012 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 48, il ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-sexies TUB degli oneri versati e non maturati, per un importo pari ad € 1.350,47.

Chiede inoltre la restituzione della somma di € 194,17, indebitamente trattenuta dall'intermediario a titolo di commissione di estinzione anticipata, nonché gli interessi legali sugli importi dovuti e il rimborso delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce di avere già riconosciuto al ricorrente, in sede di conteggio estintivo, la quota non maturata degli oneri contrattualmente definiti come *recurring*, rilevando altresì l'irripetibilità dei costi, aventi natura *up front*, relativi all'attività dell'agente/mediatore, stante peraltro l'inapplicabilità della dir. 2008/48/CE ai rapporti tra privati.

Infine, con riguardo alla commissione di estinzione anticipata, precisa di avere restituito al proprio cliente, con bonifico del 15/03/2021, la somma di € 17,27, a rettifica dell'erroneo addebito operato nel conteggio estintivo.

Conclude chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri corrisposti dal ricorrente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/14).

Da ultimo, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-sexies TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di coordinamento ha stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-sexies cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, dall'analisi delle disposizioni concernenti le voci di costo delle quali è stato chiesto il rimborso si evince quanto segue:

- le commissioni di istruttoria (art. 3.1, lett. b) hanno natura *up front*, in quanto dovute per prestazioni preliminari alla concessione del prestito;
- le commissioni di gestione pratica (lett. c) sono qualificate come *recurring* dallo stesso regolamento negoziale, che ne prevede espressamente la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata del prestito (art. 4);
- le commissioni dell'intermediario finanziario (lett. f) e le commissioni dell'intermediario del credito (lett. g) sono validamente suddivise in una componente *up front* (quota maturata) e in una componente *recurring* (quota maturanda), con formula che è stata ritenuta ammissibile da quest'Arbitro, là dove nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni alle stesse correlate (v. Coll. coord., n. 10003/16).

Alla luce dei superiori rilievi, applicando il criterio *pro rata temporis* ai fini della restituzione dei costi *recurring* e il criterio della curva degli interessi agli oneri di natura *up front*, il ricorrente, tenuto conto dei rimborsi effettuati in sede di estinzione del prestito (€ 102,21 + € 30,45 + € 730,68), avrà diritto alla residua somma di € 832,89 (oltre interessi dalla data del reclamo), per come dettagliata nella sottostante tabella:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,25%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,18%					
Commissioni di istruttoria				822,53 €	Up front	314,04 €		314,04 €
Commissioni intermediario del credito (maturanda)				172,58 €	Recurring	103,55 €	102,21 €	1,34 €
Commissioni intermediario del credito (maturata)				646,27 €	Up front	246,75 €		246,75 €
Commissioni per l'intermediario finanziario (maturato)				682,99 €	Up front	260,77 €		260,77 €
Commissioni per l'intermediario finanziario (maturanda)				51,41 €	Recurring	30,85 €	30,45 €	0,40 €
Commissioni gestione pratica				1.233,79 €	Recurring	740,27 €	730,68 €	9,59 €
0				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								832,89 €

Va respinta, di contro, la richiesta di rimborso della commissione ex art. 125-sexies, comma 2, TUB, illegittimamente addebitata dal finanziatore, a dire del ricorrente, in assenza di giustificazione circa i costi sostenuti per l'anticipata estinzione del prestito.

Sul punto può richiamarsi, invero, quanto stabilito dal Collegio di coordinamento con la recente decisione n. 5909/20, ai cui sensi *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*. In ordine alla prova a carico del ricorrente, inoltre, aggiunge il Collegio che *“Tra i casi in cui i Collegi territoriali dovranno prestare particolare attenzione alle allegazioni del ricorrente in merito ad un indennizzo non giustificato si può enunciare l’ipotesi di un contratto di finanziamento estinto per il tramite di nuova finanza messa a disposizione dal medesimo intermediario, con cui viene contestualmente stipulato un nuovo contratto di finanziamento, o il caso in cui gli interessi praticabili sul mercato siano significativamente aumentati nel lasso di tempo intercorrente tra la erogazione del finanziamento e il suo anticipato rimborso, consentendo perciò all’intermediario di reimpiegare con vantaggio certo la provvista ricevuta”*.

Ebbene, preso atto che, nella specie, l'intermediario ha dimostrato di avere ricondotto l'ammontare della commissione, mediante rimborso di € 17,27 in favore del ricorrente (v. distinta di bonifico del 15/03/17), entro i limiti previsti dalla citata norma (importo non superiore all'1% del capitale rimborsato anticipatamente, a fronte di una vita residua del contratto superiore ad un anno e di un debito residuo superiore alla soglia di € 10.000,00), senza che, per converso, parte istante abbia offerto alcuna prova circa la mancanza di giustificazione della commissione medesima, la domanda non può che essere rigettata. In linea con il consolidato orientamento di quest'Arbitro, va altresì respinta la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, anche perché non formulata già in sede di preventivo reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 832,89, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI